

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
COLORNO, SISSA E TORRILE
PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI
RIVOLTI ALLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI**

ART. 1

La presente convenzione viene stipulata, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al fine di promuovere e realizzare interventi volti alla qualificazione pedagogica dei servizi rivolti alla fascia d'età zero-sei anni dei Comuni di Colorno, Sissa, secondo un progetto unitario che sia connotato da flessibilità, aperto alla sperimentazione e nel contempo attento ai contesti delle specifiche realtà territoriali e alla loro complessità e interconnessione.

ART. 2

In particolare la gestione associata ha come finalità:

- garantire all'interno dei servizi educativi per l'infanzia un'adeguata assistenza psicopedagogica ai bambini e una programmazione pedagogica che garantisca continuità ed omogeneità negli interventi educativi;
- favorire la condivisione di opportunità maggiormente condivise su area vasta e coordinate tra i Comuni che gravitano nello stesso ambito;
- effettuare una "formazione permanente" degli operatori che incida relamente nella prassi lavorativa quotidiana superando l'occasionalità e l'estemporaneità;
- realizzare progetti di qualificazione dei servizi per l'infanzia omogenei e riconducibili su un territorio vasto, capaci di indirizzare e sostenere il lavoro degli operatori attraverso competenze improntate ad una maggiore scientificità;
- garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità sul piano organizzativo e gestionale;
- concorrere, sul piano tecnico, alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

ART. 3

Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, gli Enti firmatari della presente, si avvalgono di una apposita figura di Coordinatore psico-pedagogico cui vengono affidati i seguenti compiti:

- rapportarsi con i Dirigenti scolastici od i Referenti di Plesso al fine di concordare una pianificazione degli interventi nel territorio di ogni singolo Ente, nel rispetto della autonomia e degli indirizzi degli Istituti Scolastici;
- predisposizione degli strumenti per la programmazione educativa e didattica, oltre alla costante verifica del suo svolgimento presso i servizi;
- supporto e consulenza dei momenti di aggregazione del personale e degli organi di Controllo e/o Gestione delle strutture del territorio;
- supporto all'organizzazione degli spazi e dei materiali necessari allo svolgimento dei servizi;
- supporto e consulenza per l'eventuale attivazione, anche in forma sperimentale, di nuove tipologie di servizi;
- progettazione di azioni volte a favorire la partecipazione delle famiglie all'attività dei servizi (iniziative, incontri pubblici, riunioni degli organismi di gestione);

- supporto e consulenza per l'inserimento di bambini portatori di handicap e per l'attivazione di percorsi individualizzati di lavoro per bambini con difficoltà;
- progettazione del piano di formazione e aggiornamento del personale coinvolto nei servizi;
- progettazione di iniziative per la continuità fra le istanze educative in raccordo con i servizi territoriali.

Tali prestazioni saranno soggette a verifiche sui risultati ottenuti, tramite l'indispensabile presentazione di un rapporto generale annuale per la zona e di uno per ognuno dei Comuni coinvolti da presentare entro il 15 dicembre di ogni anno.

ART. 4

Il coordinatore psico-pedagogico svolgerà l'attività sopra indicata attraverso la propria presenza nei singoli servizi e nei relativi momenti di aggregazione, nonché, mediante incontri periodici in stretta collaborazione con i Responsabili dei Servizi competenti dei diversi Enti firmatari della presente.

I Soggetti aderenti alla convenzione promuovono la partecipazione del coordinatore ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti Locali, da Università o da Centri di formazione e ricerca.

ART. 5

Il Comune di Colorno svolge le funzioni di Comune Capozona ed è autorizzato all'adozione dei necessari atti amministrativi, ivi compreso il reperimento della figura del Coordinatore psico-pedagogico e l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Il Comune di Colorno provvederà inoltre all'introito del contributo regionale destinato all'intervento in oggetto.

ART. 6

Per la definizione delle linee di intervento unitarie, nonché, per le opportune verifiche in itinere del progetto di qualificazione, per lo sviluppo della progettualità comune al fine di omogeneizzare gli standard qualitativi dei servizi, viene istituito un comitato tecnico e politico composto da:

- Sindaco o un suo delegato, per ogni Ente;
- Responsabile dei servizi o un suo delegato, per ogni Ente;
- Dirigente Scolastico, per ogni Istituto comprensivo presente nel territorio degli Enti firmatari;
- Coordinatore psico-pedagogico.

Il comitato si incontrerà almeno due volte all'anno, al fine di definire modalità il più possibile unitarie relativamente al rapporto con le Istituzioni scolastiche e con l'utenza, all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e per esaminare proposte di integrazione e modifica al progetto, o comunque ogni qualvolta uno dei componenti lo ritenga necessario per rilevanti questioni di interesse comune.

ART. 7

La spesa per la realizzazione del coordinamento, decurtata della somma erogata dalla Regione, sarà ripartita fra i comuni aderenti alla convenzione.

La somma a carico di ciascun Ente sarà definita in accordo tra i comuni, tenuto conto delle esigenze specifiche che si verificheranno anno per anno. Al fine di quantificare la partecipazione,

ogni Comune dovrà notificare al Comune di Colorno, entro l'inizio di ogni anno scolastico (entro venti giorni dalla stipula della convenzione per il primo anno) l'impegno richiesto al Coordinatore psico-pedagogico.

Il Comune di Colorno provvederà a definire gli atti di spesa e di impiego del personale per realizzare (e qualora sia possibile, variare nel corso dell'anno) gli impegni concordati fra i Comuni.

Provvederà inoltre a comunicare tempestivamente, non appena conosciuto l'importo del contributo regionale concesso, il riparto della spesa.

Le quote degli Enti partecipanti devono essere versate entro 30 gg dalla comunicazione di cui al comma precedente.

ART. 8

La presente convenzione ha validità dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.

ART. 9

La presente convenzione potrà essere risolta per comune accordo tra i contraenti o per recesso di due Enti. Per il recesso, dovrà essere data comunicazione con almeno tre mesi di anticipo.

ART. 10

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente.